

REGIONE BASILICATA

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
AVVOCATURA REGIONALE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971/ 668211
Fax 0971/ 668173
vito.marsico@regione.basilicata.it

DG (Marsico) SABIA
De Paes

Potenza, 08/10/18

Protocollo n° 168220/18AA

Al Dirigente Generale
Dip.to Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca.
Sede

Oggetto: T.A.R. per la Basilicata – Ricorso proposto da: Logi Service Logistics Soc. Coop.
c/ Regione Basilicata ed altri.

E' pervenuto in data 05.10.2018, il ricorso con richiesta di sospensione di cui all'oggetto, che si allega in copia.

Si prega di trasmettere, al riguardo, a quest'Ufficio, entro il **20.10.2018** una dettagliata relazione corredata da n. 2 copie, di cui una autentica, del provvedimento impugnato, degli atti e documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, di quelli in esso citati e comunque di tutti quelli attinenti alla pratica e ritenuti utili ai fini del contenzioso in atto, nonché di ottemperare alla previsione di cui all'art.14,2° comma, lett.q della Legge Regionale n.12/96, come modificato dall'art 3 della Legge Regionale n.37/98.

Distinti saluti.

Avv. Vito Marsico

REGIONE BASILICATA	
A00: GIUNTA REGIONALE di BASILICATA	
N. PROT.	Data di Registrazione
168220/18AA	- 8 OTT. 2018
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA	
SALIZAG	

- 9 OTT. 2018

REGIONE BASILICATA	
DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA - POTENZA	
- 9 OTT. 2018	
ARRIVO	

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
BASILICATA

POTENZA

Ricorre la Logi Service Logistics Società Cooperativa, con sede legale in Torino, alla via Ernesto Lugaro n. 15, p.i.: 05335070651, in persona del legale rappr.te p.t. Silvestro Zaccaria (ZCCSVS74P27I280L), rappr.ta e difesa giusta mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Vincenzo Scarano (c.f.: SCRVCN75E09G230Y), con il quale elett.te domicilia in Potenza alla via Ponte Nove Luci n. 10 (presso lo studio dell'Avv. Valerio Nolé) e che ai fini delle comunicazioni e notificazioni di legge indica il numero di fax in 089825119 e l'indirizzo di posta elettronica certificata in avvscarano@pec.giuffre.it

C O N T R O

REGIONE BASILICATA, in persona del legale rappr.te p.t.;

per l'annullamento, previa sospensione, a) della nota prot. n. 118320 del 9.7.2018, notificata a mezzo pec il 10.7.2018, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata ha disposto l'esclusione dell'impresa dal Programma " *Interventi per la creazione di occupazione stabile in Basilicata*" - DGR n. 1106/2014 e DGR 1447/2014; b) per quanto occorra, della nota prot. n. 20180084268/15Ag. del 15.5.2018, successivamente notificata a mezzo pec; c) per quanto occorra, dell'Avviso Pubblico approvato con delibera di G.R.B. n. 1106 del 16.9.2014, in particolare dell'art. 2; d) di ogni altro atto anteriore, successivo, presupposto, preordinato, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente.

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Presidenza Giunta

05 OTT. 2018

UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO

167672

fatto

La ricorrente, operante nel settore della logistica con una realtà operativa di oltre cento dipendenti e con clienti di riferimento del settore automobilistico, ha presentato, nell'ottobre 2015, domanda, secondo le previsioni dell'avviso pubblico del 16.9.2014 (finalizzato a promuovere l'occupazione stabile sul territorio regionale) per la concessione di un incentivo fino a 10.000,00 euro l'anno (per un massimo di tre annualità) per ogni nuovo lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

In particolare, ha richiesto la concessione del contributo, su un numero di 37 lavoratori assunti a tempo indeterminato, per due annualità, per l'importo di €. 740.000,00 (€. 10.000,00 annui per ogni lavoratore assunto=370.000,00 per ogni annualità richiesta).

Il bando in questione aveva quale obiettivo quello di favorire l'occupazione stabile sul territorio regionale, contrastando la precarietà e la discontinuità lavorativa al fine di ridurre la disparità sociale e migliorare il livello di benessere della società lucana, nonché ridurre la disoccupazione di lunga durata e sostenere l'inserimento lavorativo dei soggetti disoccupati e/o inoccupati nelle imprese operanti in Basilicata.

Secondo le previsioni dell'avviso predetto (art. 6) i destinatari dell'aiuto potevano essere i lavoratori che, alla data di assunzione o di trasformazione, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, fossero in possesso dei seguenti requisiti:

a)- per le nuove assunzioni: a.1) residenza in Basilicata, a.2) disoccupazione da almeno 24 mesi, con richiamo ai fini del computo dell'anzianità al D.Lgs. n. 181/2000;

b)- per le trasformazioni dei contratti: b.1) residenza in Basilicata, b.2) vigenza di un contratto atipico e/o a termine tra quelli individuati all'art. 2 punto 9 del medesimo avviso.

La ricorrente, come detto in precedenza, presentava istanza per l'ammissione al contributo; apertasi l'istruttoria, l'Amministrazione, con il provvedimento impugnato sub a) datato 9.7.2018, contestava:

1. I lavoratori elencati nell'allegato 1 non hanno diritto all'aiuto, in quanto sono state effettuate, oltre il 1° maggio 2014, trasformazioni di contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi, in violazione dell'Art. 2, comma 9, dell'Avviso Pubblico;

2. i lavoratori di cui all'allegato 2 non rientrano nelle categorie di lavoratori molto svantaggiati in quanto non risultano, alla data della trasformazione, in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, o persone con disabilità per cui non è applicabile il regime di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. 651/2014.

Rispetto a tale punto, inoltre, l'Amministrazione riteneva non riconoscibile neppure il contributo in regime *de minimis*, sul considerato che in relazione alla richiesta di aiuto per complessivi € 740.000,00 fosse stato superato il massimale previsto dal Reg. 1407/2013.

Sulla scorta di tali presupposti, l'Ufficio concludeva per la decadenza della ricorrente dal diritto ad accedere al beneficio e quindi per l'esclusione della stessa dal Programma di aiuti.

Il provvedimento *de quo*, tuttavia, è palesemente illegittimo e danneggia gravemente la ricorrente, che dall'aiuto trarrebbe notevoli vantaggi per gli investimenti nella crescita (avendo chiaramente sostenuto notevoli costi); pertanto la stessa si vede costretta a proporre ricorso per i seguenti

motivi

D)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST., 2, 3 E 7 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., REG. CE 651/2014, ART. 3 REG. UE N. 1407/2013 ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

Il provvedimento impugnato fonda, essenzialmente, su due profili a) l'anzianità contrattuale inferiore a sei mesi, all'atto della trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato e b) la non configurabilità degli assunti quali lavoratori molto svantaggiati.

I.a)- Rispetto al primo punto, va osservato che la motivazione opposta è illogica ed illegittima, frutto di una distorta interpretazione della norma.

Invero, come si evince dall'allegato 1) al provvedimento notificato, la contestazione ha riguardato i seguenti lavoratori: Amoroso Lorenzo, Triggiani Antonello, Cassetta Nicola, Covelli Mauro, D'Alessio Pasquale, Dipierro Felice, Lapolla Pasquale, Laurenza Leonardo Rocco, Lucia Carmine, Caputo Mauro, Caputo Michele, Casella Antonino, Casorelli Raffaele, Cristiani Massimo, Intana Pasquale, Lorusso Pierluigi, Manieri Giuseppe, Maselli Michele, Masi Francesco, Menonna Michele, Robbe Principio, Scannicchio Tommaso, Stojku Xaxhi, Tartaglia Viviana, Pezzillo Michele Antonio Mauro, Lucia Rocco; la contestazione muove dal fatto che la durata del contratto a tempo determinato stipulato è inferiore a sei mesi.

Tale assunto, tuttavia, contrasta con la previsione dell'avviso di gara, che prescrive "... nel caso di contratti instaurati successivamente alla data del 1° maggio 2014, sono ammissibili le trasformazioni dei contratti di durata pari o

superiore a 6 mesi, qualora la trasformazione intervenga prima della scadenza fissata e comunque entro il 31 dicembre 2015”.

Ora, secondo la *lex specialis*, precisamente l'art. 2 (rubricato “Definizioni”) sono ammesse le trasformazioni dei contratti stipulati successivamente al 1.5.2014, purché essi siano pari o superiori a sei mesi, o entro il termine di durata o comunque entro il 31.12.2015.

Nel caso di specie, i contratti stipulati dalla ricorrente sono tutti successivi all'1.5.2014, tutti minimo di sei mesi e sono stati trasformati entro il 31.12.2015 (precisamente il 22.12.2015).

Diversamente, l'Amministrazione, con una lettura individuale e distorta, assume che all'atto della trasformazione vi dovesse essere un'anzianità del contratto di almeno sei mesi; sulla scorta di tale presupposto, solleva la contestazione.

L'assunto, però, è infondato e travisa il contenuto della norma speciale, giacché la stessa parla di durata del contratto, non di vigenza pregressa, e di data ultima entro la quale eseguire la trasformazione.

La lettura opposta dall'Amministrazione, invece, costituisce una vera e propria integrazione del bando, attività non consentita che, in quanto posta alla base della decadenza, concreta lo sviamento dell'azione.

Infatti, la norma del bando non parla di anzianità e/o durata pregressa, ma di tipologia di contratto a tempo determinato, di almeno o superiore a sei mesi; tale soglia costituisce il discrimine per l'accesso al contributo, nel senso che è preclusa la possibilità a chi ha stipulato contratti più brevi.

In virtù del principio *tam dixit, tam voluit*, appare evidente che la contestazione basata sulla mancata anzianità pregressa di sei mesi sia in

contrasto con la stessa norma del bando, poiché non prevista.

L'applicazione di tale distorta interpretazione concreta l'illegittima integrazione del bando e l'eccesso di potere, dal momento che l'Amministrazione, in maniera arbitraria, in sede di esecuzione della procedura, pone vincoli molto più stringenti di quelli sanciti nella *lex specialis di gara*; i contratti della ricorrente erano pienamente rispondenti alle regole prescritte, pertanto illegittima è sia l'interpretazione operata, sia l'applicazione della stessa quale causa di decadenza.

II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST., 2, 3 E 7 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., REG. CE 651/2014, ART. 3 REG. UE N. 1407/2013, artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 181/2000, 5, c. 1 lett. a), D.Lgs. n. 297/2002, 6, 7 8, 11 e 12 AVVISO PUBBLICO allegato a D.G.R.B. n. 1106/2014 ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

Parimenti infondato è il punto "2." del provvedimento impugnato; l'Amministrazione ritiene che i lavoratori individuati nell'allegato n. 2 non potessero beneficiare delle agevolazioni in quanto privi, all'atto della trasformazione, di un'anzianità di disoccupazione da almeno 24 mesi, sì da essere qualificati quali lavoratori molto svantaggiati.

Per gli stessi, mancando tali presupposti, l'Ufficio ha ritenuto non applicabili neppure il regime di esenzione cd. "*de minimis*".

Ora, nell'allegato 2 viene contestata la durata della disoccupazione inferiore a 24 mesi, a partire dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro da determinato indeterminato, ma dal computo dell'anzianità risultante dai

tempo indeterminato.

Ebbene, la Logi Service Logistics ha a) aperto una propria sede nel territorio nella zona industriale di Melfi (Pz), b) ha stabilmente assunto (dal febbraio 2015) tutti i lavoratori per cui ha presentato richiesta di contributo, c) ha trasformato (nei termini previsti dall'avviso) tutti i contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, d) a tutt'oggi è in pieno esercizio.

Dunque, la ricorrente ha ottemperato, sin dal primo momento, a tutte le incombenze previste dal bando; anche per la posizione dei soggetti assunti, la stessa si è mossa secondo le previsioni della normativa vigente nell'anno 2015 (primo semestre).

I rilievi sollevati dall'Ufficio, invece, fondano sulla mancanza dei requisiti degli assunti, alla luce del D.Lgs. n. 150/2015; anche tale assunto è errato!

La volontà dell'Ufficio di ignorare la pregressa disciplina e quindi lo *status* dei lavoratori assunti sino all'entrata in vigore della nuova norma, che ha per l'appunto eliminato il limite economico per la conservazione dello stato di disoccupazione, vuole dire modificare le regole dell'avviso, in corsa, e tale azione è certamente illegittima.

La verifica, invece, avrebbe dovuto fondarsi sull'aspetto dello stato di disoccupazione, secondo le accezioni della normativa vigente all'epoca dell'assunzione; dal momento che la novella legislativa ha disciplinato le fattispecie per l'avvenire.

Così non è stato, in quanto l'Ufficio nello svolgere l'istruttoria di assegnazione, successiva all'istruttoria di ammissibilità (ex art. 10 dell'avviso) ha ritenuto di applicare i parametri dettati dal D.Lgs. n. 150/2015, contestando così le assunzioni della società ricorrente.

modelli C2 i lavoratori Massari Valeriano (mesi 49), Andretta Michele (mesi 38), Dipalma Donato (mesi 79) risultano avere pienamente l'anzianità richiesta. Di qui la palese illogicità della determinazione adottata.

Orbene, occorre premettere altresì che la ricorrente, nel corso dei primi mesi del 2015, procedeva all'assunzione dei soggetti rientranti appunto nelle categorie previste dall'avviso pubblico, secondo le previsioni di cui al D.Lgs. n. 181/2000 (artt. 1, 2 e 4).

Diversamente, la contestazione mossa oggi dall'Ufficio muove dal presupposto che la novella legislativa intervenuta nel settembre 2015 (d.Lgs. n. 150/2015) abbia modificato i presupposti per la definizione dello stato di disoccupazione, da ancorarsi oggi solo alla mancata occupazione, sganciata da qualsiasi forma di reddito.

L'assunto è errato in quanto la predetta normativa (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23.9.2015) è entrata in vigore successivamente alle assunzioni intervenute nei primi mesi dell'anno e a ridosso della trasformazione dei contratti di lavoro in essere.

Ebbene, appare singolare che, a procedura in essere e con i contratti di lavoro stipulati, l'Amministrazione applichi la normativa intervenuta successivamente all'indizione della gara (anche se precedentemente alla trasformazione del contratto), contestando appunto la mancanza del requisito della disoccupazione, secondo la definizione data dal D.Lgs. n. 150/2015.

Occorre, a nostro parere, far riferimento ai principi cardine a cui l'avviso pubblico si è ispirato, all'epoca della pubblicazione (16.9.2014), vale a dire la promozione dell'occupazione stabile sul territorio della Basilicata attraverso la concessione di un contributo per ogni lavoratore assunto con contratto a

travolge l'intera domanda: pure, la valutazione del contributo è per ogni singola assunzione, sicché l'Ente regionale avrebbe dovuto discutere di singole posizioni, viepiù laddove sussistente la conformità ai requisiti per le altre posizioni.

Senza dire, poi, che dalla lettura degli artt. 11 e 12 del bando è evidente che anche l'erogazione del contributo è sulla singola posizione; quindi, non poteva l'Ufficio istruire e definire la pratica unitariamente, giacché avrebbe potuto ammettere la ricorrente a contributo su posizioni numericamente inferiori a quelle richieste.

III)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97

COST., 2, 3 E 7 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., REG. CE 651/2014, ART. 3

REG. UE N. 1407/2013, artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 181/2000, 5, c. 1 lett. a),

D.Lgs. n. 297/2002 ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI

ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO,

ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

Ma vi è di più, giacché, oltre ad aver errato nella valutazione delle posizioni dei dipendenti richiamati nell'allegato 2, l'Ufficio ha ritenuto non applicabile neppure il regime di aiuti in esenzione *de minimis*.

Invero, anche a voler (per assurdo) ritenere che l'unica normativa applicabile fosse il D.Lgs. n. 150/2015 e che pertanto i lavoratori assunti dalla ricorrente fossero privi dei requisiti per accedere al beneficio previsto dall'avviso, ed inoltre che non fosse possibile anche un contributo parziale, va detto che l'avviso prevedeva la possibilità di riconoscere un contributo in regime *de minimis*.

Ora, l'Ufficio, nel motivare il diniego anche a tale opzione, sostiene che tale

L'interpretazione operata però contrasta anche con i principi del diritto vivente, giacché è indiscusso che la Logi Service Logistics soc. coop. abbia assunto personale rientrante nella categoria dei soggetti notevolmente svantaggiati; né tantomeno l'Ufficio ha vagliato le singole posizioni, ma ha respinto la domanda solo sul considerato che non vi fosse disoccupazione (vale a dire disponibilità sul portale senza soluzione di continuità) da 24 mesi.

Anche in questo caso, la motivazione è illogica e perplessa, giacché non considera la normativa vigente all'epoca delle assunzioni.

Infatti, nella previgente disciplina la qualifica di lavoratore svantaggiato non era legata esclusivamente alla permanenza dello stato di disponibilità, ma anche ad un profilo economico; lo stato giuridico, cioè, non veniva modificato dallo svolgimento di lavori sporadici o che producessero redditi minimi.

Diversamente, applicando in maniera indiscriminata (e soprattutto a domanda già in essere) la previsione normativa intervenuta, l'Amministrazione ha contestato tutte le posizioni, disponendo quindi la decadenza.

La determinazione, alla luce di quanto detto, oltre che illogica, fonda sul travisamento del fatto storico (vale a dire l'assunzione ante vigenza del D.Lgs n. 150/2015) sull'errata applicazione della normativa previgente (giacché anche in quel caso il lavoratore veniva considerato "svantaggiato") e pertanto concreta sia la violazione di legge che l'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche richiamate nell'epigrafe del motivo, nonché l'ingiustizia manifesta, dal momento che è palese l'ingiustizia nel sanzionare un soggetto che ha appieno perseguito tutte le finalità del bando.

Infine, ma non da ultimo, il provvedimento impugnato è altresì illegittimo perché, contrariamente ad una valutazione singola dei contributi erogabili,

possa beneficiare del contributo.

Ma l'assunto è errato e illogico, giacché snatura la funzione sussidiaria dell'aiuto in regime *de minimis*.

Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto, il massimale previsto dalla legge è l'importo massimo che lo stato può erogare, evitando di attivare i più complessi procedimenti di informazione, ma non è quello massimo richiedibile, talché ogni richiesta superiore *a priori* debba ritenersi inammissibile; l'impossibilità di accedere alla misura è prescritta solo nel caso di cumulo di nuovi aiuti.

Ebbene, va da sé che, nella fattispecie, la ricorrente avrebbe avuto diritto, in via residuale ed alternativa alla previsione del bando, all'aiuto *de minimis* nella misura massima sancita dal regolamento comunitario (duecentomila euro), non avendo beneficiato di altra misura.

La decisione adottata dall'Amministrazione, invece, vanifica l'aiuto come soluzione residuale ed alternativa.

Infatti, ed in tal senso si richiamano anche le argomentazioni illustrate nella nota del 15.5.2018, l'Amministrazione ritiene che la sola richiesta di un contributo superiore al massimale comporti l'inammissibilità dell'aiuto; tale assunto è illogico ed immotivato, giacché la domanda è comunque soggetta ad istruttoria, sicché è solo l'Amministrazione, una volta valutata la sussistenza dei requisiti, a determinare la misura del contributo.

I vincoli imposti dal regolamento comunitario, contrariamente all'interpretazione dell'Amministrazione, riguardano lo Stato membro (che non può in nessun caso erogare aiuti oltre i duecentomila euro, in regime *de minimis*), ma certamente non possono riguardare la formulazione della

regime di aiuto è regolamentato dal Reg. UE 1407/2013, ma nell'interpretare la norma addiviene a conclusioni aberranti.

Infatti, l'art. 3, c. 2, Reg. UE della Commissione n. 1407/2013 prescrive che *l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari*; al comma 7, la norma prescrive *"qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.*

Orbene, l'interpretazione della norma, come operata dall'Ufficio è illogica e perplessa e tale risulta essere anche il provvedimento adottato.

Invero, l'aiuto *"de minimis"*, com'è noto, costituisce un aiuto di Stato di piccola entità che non deve essere sottoposto al vaglio comunitario, ma per la cui concessione il legislatore europeo ha fissato il valore; nella fattispecie, tale limite viene fissato in €. 200.000,00 nell'arco di tre esercizi.

Secondo la prescrizione dell'art. 3 citato, laddove la concessione di nuovi aiuti comporti il superamento del massimale, allora nessuna delle misure di aiuto può beneficiare della previsione.

Nel caso di specie, non potendo accedere (stando alla valutazione dell'Ufficio) al contributo di €. 740.000,00 come richiesto, alla ricorrente sarebbe rimasta la possibilità di beneficiare dell'aiuto *de minimis* nella misura prevista dal massimale che, seppur più bassa, avrebbe comunque rappresentato un importante sussidio.

Diversamente, l'Ufficio sostiene che la somma richiesta in via principale con l'avviso (i 740.000,00 euro) superi il massimale e pertanto la ricorrente non

si conclude per l'accoglimento della domanda cautelare e del ricorso con le conseguenze di legge.

La presente controversia è di valore indeterminato e pertanto sconta il contributo unificato come previsto per legge.

Firmato digitalmente da
Vincenzo Scarano

avv. vincenzo scarano

O = non presente
SerialNumber = IT:SCRVCN75E09G230Y
C = IT
Data e ora della firma: 28/09/2018 12:21:52

Il sottoscritto avvocato Vincenzo Scarano, difensore del ricorrente indicato in epigrafe, dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 L. 21/1/94 n. 53, dall'Ufficio Postale di Mercato S. Severino (Sa) C.so Diaz 132, sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Mercato S. Severino, 28.9.2018

avv. vincenzo scarano

Firmato digitalmente da
Vincenzo Scarano

O = non presente
SerialNumber = IT:SCRVCN75E09G230Y
C = IT
Data e ora della firma: 28/09/2018 12:22:11

domanda.

Diversamente, il bando avrebbe dovuto prevedere apposita clausola escludente al solo atto della presentazione della domanda, e così non è stato.

In tal senso, l'interpretazione operata concreta sia la violazione di legge, nazionale e comunitaria, sia l'eccesso di potere per manifesta illogicità della motivazione, giacché la preclusione opposta non trova riscontro nelle prescrizioni della normativa comunitaria, sicché il provvedimento di decadenza adottato va annullato, ed accertato (in subordine alla domanda di contributo per € 740.000,00) il diritto della ricorrente al riconoscimento, nella massima misura prevista dal massimale, del contributo in regime *de minimis*.

IV)- IN VIA ISTRUTTORIA, ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. n. 104/2010, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e i documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati, con riserva di proporre motivi aggiunti e di formulare ulteriori istanze istruttorie.

I s t a n z a c a u t e l a r e

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Il danno grave ed irreparabile consegue dall'esecuzione del provvedimento impugnato, atteso che atti conseguenti saranno appunto i singoli decreti di concessione del contributo, per cui l'Ente procederà all'erogazione dei contributi, con proporzionale erosione dell'importo disponibile.

Appare, pertanto, essenziale l'adozione delle opportune misure cautelari che possano anche consentire un riesame della vicenda alla luce dei motivi di ricorso, improntata ai principi di equità, proporzionalità e trasparenza

p. q. m.

III)- EDIL PACE DI GIUSEPPE PACE, in persona del legale rappr.te p.t., domiciliato presso la sede legale alla Contrada S. Megale n. 8/A – 75020 Nova Siri (MT), trasmettendone copia per mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r. n. 78769786026-4 spedita dall'Ufficio Postale di Mercato S. Severino (Sa);

Mercato S. Severino (Sa), 28.9.2018

avv. vincenzo scarano

IV)- CO.MAR. S.R.L., in persona del legale rappr.te p.t., domiciliato presso la sede legale alla via Dante n. 7 – 75100 Matera, trasmettendone copia per mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r. n. 78769786027-5 spedita dall'Ufficio Postale di Mercato S. Severino (Sa);

Mercato S. Severino (Sa), 28.9.2018


avv. vincenzo scarano


RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Vincenzo Scarano ho, nell'interesse di Logi Service Logistics Società Cooperativa, con sede legale in Torino, alla via Ernesto Lugaro n. 15, p.i.: 05335070651, in persona del legale rappr.te p.t. Silvestro Zaccaria (ZCCSVS74P27I280L), in qualità di procuratore, come da mandato in atti, ho, ad ogni legale effetto notificato, ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53 e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore del 9.5.2015 previa iscrizione al **numero 277 (duecentosettantasette)** del mio registro cronologico, copia del ricorso a:

I)- REGIONE BASILICATA, in persona del legale rappr.te, dom.to presso la sede legale alla via Vincenzo Verrastro n. 4 – 85100 Potenza (Pz), trasmettendone copia per mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r. n. 78758675780-9, spedita dall'Ufficio Postale di Mercato S. Severino (Sa);


Mercato S. Severino (Sa), 28.9.2018

avv.  scarano



II)- MACRI GROUP S.R.L. in persona del legale rappr.te p.t. dom.to presso la sede legale alla via Dell'Edilizia snc – 85100 Potenza (Pz), trasmettendone copia per mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r. n. 78769128305-6 spedita dall'Ufficio Postale di Mercato S. Severino (Sa);

Mercato S. Seyerino (Sa), 28.9.2018

avv.  scarano

Mandato alla lite

La Logi Service Logistics Società Cooperativa, con sede legale in ~~Mercato S. Severino (Sa)~~ ^{TORINO} ~~alla via Firenze n. 51~~ ^{ERNESTO LUGARO 15}, p.i.: 05335070651, in persona del legale rappre.te p.t. Sig. Zaccaria Silvestro (c.f.: ZCCSVS74P27I280L), con la presente conferisce all'Avv. Vincenzo Scarano (c.f.: SCRVCN75E09G230Y) il più ampio mandato di rappresentarlo e difenderlo, nel giudizio da instaurarsi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata –Potenza contro la Regione Basilicata, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 118320 del 9.7.2018, notificato in pari data, nonché di ogni altro atto presupposto, successivo, preordinato, connesso e consequenziale, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre motivi aggiunti, transigere e desistere, ritenendo il suo operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa prevista dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e di avere avuto conoscenza dei diritti previsti dagli artt. 7 ss dello stesso D.Lgs., di avere avuto conoscenza sia degli estremi della polizza professionale, nonché del preventivo; presta il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, di cui si venisse a conoscenza nell'espletamento del mandato.

Elegge domicilio con il proprio difensore in Mercato S. Severino, alla via Tommaso Sanseverino n. 12, con indirizzo pec avvscarano@pec.giuffre.it, delegandolo a sottoscrivere il ricorso ed ogni altro atto del procedimento.

Mercato S: Severino, 7.8.2018


è autentica
